



COMUNE DI MARTELLAGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr 11/2015)

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

ART. 3 - PROFILI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEI BENI RINVENUTI

ART. 4 - BENI RINVENUTI E CONSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA PROPRI OPERATORI, SOGGETTI PUBBLICI ESTERNI O DA SOGGETTI PRIVATI OPERANTI PER ESSA

ART. 5 - PROFILI OPERATIVI INERENTI LA PROCEDURA DI TRATTAMENTO E GESTIONE DEI BENI RINVENUTI

ART. 6 - PROFILI OPERATIVI PER LA CUSTODIA E LA GESTIONE DI BENI DI VALORE RINVENUTI

ART. 7 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI COMPORTANTI LA NECESSARIA GESTIONE DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO

ART. 8 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE DI DEPERIBILITÀ

ART. 9 - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

ART.10 - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO DI UN BENE SMARRITO

ART.11 - PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE DEI BENI RINVENUTI

ART.12 - RESTITUZIONE DEI BENI RINVENUTI AL PROPRIETARIO

ART.13 - RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

ART.14 - STATO DEL BENE RINVENUTO

ART.15 - SPESE DI CUSTODIA DEL BENE

ART.16 - PROCEDURE PER IL RITIRO IN CASO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RITROVATO DA PARTE DEL RITROVATORE

ART.17 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RINVENUTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1 È OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nel territorio comunale.
2. Nel Settore Economico Finanziario, il Servizio Economato, ha il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Martellago, a norma della disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.
3. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni rinvenuti sono di competenza del Responsabile di Settore economico-finanziario, ai sensi del precedente comma 2, fatte salve differenti determinazioni organizzative e procedurali dello stesso.
4. Ai fini del presente Regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'articolo 931 del Codice Civile.

ART. 2 È AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli oggetti rinvenuti da cittadini nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che ne consenta di individuare il proprietario.
3. Ai fini del presente Regolamento sono assimilate alle cose mobili i veicoli funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle armi comuni da sparo (fucili, carabine, moschetti, rivoltelle, pistole o ad emissione di gas, nonché alle armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, alle munizioni ed esplosivi) . nonché agli oggetti atti ad offendere quali: bastoni animati, mazze ferrate, sfollagente, noccoliere, catene, fionde, sfere metalliche o coltelli di qualsiasi tipo+in presenza dei quali si provvederà ad avvisare tempestivamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 3 - PROFILI INERENTI LA REGISTRAZIONE DEI BENI RINVENUTI

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il competente ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto rinvenuto e le circostanze del ritrovamento, in alternativa può essere registrato anche con l'ausilio di idonei programmi informatici che ne facilitino la catalogazione ed il reperimento.
2. Tutti i verbali delle operazioni concernenti i beni consegnati sono tenuti in ordine progressivo.
3. In sede di registrazione sono annotati tutti gli oggetti, eccetto quelli minuti privi di valore secondo un prudente apprezzamento dell'impiegato addetto all'ufficio, tra questi chiavi, agende anonime, portafogli vuoti, occhiali ecc.
4. A seguito della registrazione sono trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato o al bene rinvenuto.

ART. 4 È BENI RINVENUTI E CONSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA PROPRI OPERATORI, SOGGETTI PUBBLICI ESTERNI O DA SOGGETTI PRIVATI OPERANTI PER ESSA

1. Quando il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi al competente ufficio sia effettuato da Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio di Autorità, Aziende di Trasporto Pubblico e Sanitarie,

Società ed Enti, durante l'espletamento delle loro funzioni, i beni devono essere accompagnati da appositi elenchi in duplice copia contenenti la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento. A seguito della verifica degli oggetti depositati, una copia di tali rapporti deve essere allegata al verbale di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, l'altra copia viene restituita previa apposizione di un visto per ricevuta da parte dell'Ufficio.

2. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità che si possono verificare nel caso in cui la riconsegna a terzi degli oggetti trovati è fatta direttamente da altri Organi od Enti e nel caso di tardiva consegna degli oggetti all'Ufficio stesso.

3. I soggetti individuati al precedente comma 1 non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni rinvenuti durante l'espletamento del servizio.

ART. 5 - PROFILI OPERATIVI INERENTI LA PROCEDURA DI TRATTAMENTO E GESTIONE DEI BENI RINVENUTI

1. L'operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo dove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.

ART. 6 - PROFILI OPERATIVI PER LA CUSTODIA E LA GESTIONE DI BENI DI VALORE RINVENUTI

1. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, sono custoditi in apposita cassaforte.

ART. 7 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI COMPORTANTI LA NECESSARIA GESTIONE DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO

1. E' di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi eventualmente rinvenuti nel territorio del Comune di Martellago.

2. Nel caso di ritrovamento di sostanze pericolose, nocive o sospette, l'Ufficio provvederà ad avvisare tempestivamente i Vigili del Fuoco e l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3. Fuori dai casi di cui al comma precedente, dell'apertura e delle eventuali procedure seguite deve essere redatto apposito verbale allegato al verbale di consegna dell'oggetto.

ART. 8 - BENI RINVENUTI CON CARATTERISTICHE DI DEPERIBILITÀ

1. Qualora l'oggetto ritrovato o il bene rinvenuto abbia caratteristiche di deperibilità, il competente ufficio provvede dopo un breve periodo di giacenza, al massimo di 48 ore, alla sua distruzione.

2. Analogamente si procederà in caso ricorrano motivi di igiene.

3. Delle su menzionate procedure si farà annotazione nell'apposito registro.

ART. 9 È RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

1. Per i documenti di identificazione personale rinvenuti o per documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede nel Comune di Martellago, l'Ufficio invia comunicazione agli interessati.

2. Nell'attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad effettuare ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo riportato nei documenti o da essi desumibile.

3. Per i soggetti interessati residenti in altri Comuni, l'ufficio provvede ad effettuare l'invio dei documenti a mezzo posta ordinaria presso la struttura deputata del Comune di residenza.

4. I passaporti, in quanto privi dell'indirizzo del proprietario, saranno inoltrati alla Questura di Venezia.

5. I documenti appartenenti a cittadini stranieri verranno inviati ai relativi Consolati o ambasciate a mezzo posta ordinaria.

6. Qualora il documento sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione o simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, oppure i documenti di cui al comma 1 qualora trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di rinvenimento gli interessati non si siano presentati all'ufficio competente.

7. Qualora i documenti siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'ufficio provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza di quanto rimasto in deposito. I beni rinvenuti insieme ai documenti possono essere ritirati dal soggetto interessato o da altra persona munita di delega scritta.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DEL RITROVAMENTO DI UN BENE SMARRITO

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento di un bene smarrito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 928 del Codice Civile e sono realizzate mediante la pubblicazione di un apposito verbale, eventualmente contenente uno o più elenchi di beni, contenente una sommaria descrizione del bene stesso e affisso all'Albo Pretorio del Comune. L'elenco degli oggetti, nella medesima forma, verrà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

2. Il soggetto individuato come Responsabile della gestione dei beni rinvenuti ai sensi dell'articolo 1, se richiesto dalle redazioni dei giornali o delle emittenti radiotelevisive con cronaca cittadina, può consentire la divulgazione a mezzo stampa, radio o televisione di informazioni ed immagini dei beni consegnati al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE DEI BENI RINVENUTI

1. L'operatore del competente ufficio redige apposito verbale di consegna del bene rinvenuto per il quale è richiesta la restituzione, contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene stesso.

2. L'operatore informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle Autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o smarrimento del bene.

ART. 12 - RESTITUZIONE DEI BENI RINVENUTI AL PROPRIETARIO

1. La restituzione del bene rinvenuto al proprietario o al soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 931 del Codice Civile è effettuata dal competente ufficio secondo la procedura stabilita dai successivi commi.

2. Il cittadino che si presenti per il ritiro come proprietario dei veicoli di cui al comma 3 dell'articolo 2 o di qualsiasi oggetto durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del Codice Civile, è tenuto a fornire al competente Ufficio, una descrizione dettagliata del bene e, in copia, qualora fatta, la denuncia di furto o smarrimento del bene medesimo.

3. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti del competente ufficio ed ai locali di immagazzinamento e custodia dei beni rinvenuti; in ogni caso anche il cittadino che si presenti come proprietario, non può prendere visione degli stessi sino al momento della restituzione.
4. Non è ammessa la descrizione degli oggetti o richiesta di particolari sugli stessi a mezzo telefono.
5. Ad avvenuta presentazione del soggetto interessato, l'ufficio accerta che lo stesso sia il proprietario del bene rinvenuto o un suo legale rappresentante se persona giuridica, tutore o curatore per minori e interdetti, o persona delegata per iscritto al ritiro.
6. In caso di decesso dell'avente causa, l'ufficio provvede che gli oggetti di effettiva proprietà del defunto, siano riconsegnati agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso (la condizione di erede è autocertificabile).
7. Per gli oggetti previsti dall'art. 929 del Codice Civile, potranno essere riconsegnati agli eredi solamente se il decesso del ritrovatore è avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di giacenza.
8. Il competente ufficio non è tenuto a fornire ai soggetti interessati alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

ART. 13 È RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

1. A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata: se tale prezzo eccede " 5,16 il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal Giudice.
2. L'ufficio competente rende noto quanto previsto dalla norma citata nel comma 1 tanto al proprietario che al ritrovatore. Al fine di garantire le condizioni per l'esercizio del diritto da parte del ritrovatore e l'adempimento dell'obbligo da parte del proprietario, l'ufficio è altresì autorizzato a comunicare agli stessi le rispettive generalità e recapiti, senza richiedere il consenso degli interessati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.
4. Non spetterà alcun premio per i ritrovamenti avvenuti durante l'espletamento delle loro funzioni ai Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico servizio, ai dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico e Sanitarie, ai custodi di musei, mostre, manifestazioni e pubblici uffici, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ART. 14 - STATO DEL BENE RINVENUTO

1. L'Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all'Amministrazione stessa o a sue strutture.
2. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali irregolarità o danni che possono verificarsi prima della consegna dei beni rinvenuti al competente Ufficio.

ART. 15 - SPESE DI CUSTODIA DEL BENE

1. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa particolarmente onerosa per l'Amministrazione Comunale, tanto il proprietario quanto il ritrovatore divenuto proprietario, devono provvedere alla rifusione delle stesse, a norma dell'articolo 929 del Codice Civile.

ART. 16 - PROCEDURE PER IL RITIRO IN CASO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RITROVATO DA PARTE DEL RITROVATORE

1. Qualora si siano verificate le circostanze previste dall'articolo 929 del Codice Civile per l'acquisto della cosa ritrovata da parte del ritrovatore o del suo prezzo, qualora per la cosa sia risultata necessaria la vendita, il bene è messo a disposizione del ritrovatore stesso alla scadenza del termine. Il competente ufficio comunica per iscritto all'interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la messa a disposizione del bene.
2. Il ritrovatore può ritirare il bene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. Se il ritrovatore, per documentate cause indipendenti dalla propria volontà, fa trascorrere i termini previsti per il ritiro dell'oggetto di cui al comma precedente potrà, ove l'oggetto sia ancora depositato presso l'ufficio, inoltrare al Sindaco domanda per chiederne la consegna oltre i termini previsti. In caso di parere positivo il ritrovatore potrà ritirare quanto di sua pertinenza entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena la decadenza di tutti i suoi diritti.
4. La consegna del bene al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità.

ART. 17 - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE RINVENUTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Decorsi i termini di cui all'articolo 929 del Codice Civile ed il periodo ulteriore definito dal comma 2 del precedente articolo 16, fatta salva l'eventualità di richiesta tardiva prevista dal comma 3 del medesimo articolo, senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare il bene rinvenuto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
2. I beni che, rinvenuti dai soggetti di cui al precedente articolo 4, non siano stati rivendicati dai proprietari entro un anno dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio, divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. I beni rinvenuti come i portafogli di cui i documenti contenuti sono stati spediti ai comuni di residenza così come previsto all'articolo 9 comma 7, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
4. Entro la fine di ogni anno, l'ufficio competente provvede alla catalogazione degli oggetti rinvenuti provvedendo a predisporre un elenco di tutti gli oggetti in deposito compresi i valori ed un elenco dei beni da alienare. L'Ufficio Económico, provvederà infine ad attivare la procedura di alienazione.
5. Gli oggetti come borse, valigie, buste con indumenti, vestiario, effetti personali e/o altri oggetti privi o di scarso valore commerciale, in alternativa alla vendita potranno essere devoluti ad enti o ad associazioni di volontariato che si occupano di emarginazione sociale e povertà. Qualora trattasi di velocipedi non più atti alla circolazione stradale, privi o di scarso valore commerciale, in alternativa alla distruzione, sulla scorta di quanto previsto in apposite convenzioni stipulate tra l'Amministrazione ed istituti scolastici interessati, potranno essere agli stessi destinati per gli opportuni interventi meccanici di riparazione, allo scopo di far apprendere agli allievi le tecniche di riparazione in laboratorio e rimettere in circolazione (bike sharing) quelli riparati e così funzionanti.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE

Art. 927 . Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 . Pubblicazione del ritrovamento

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 . Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 . Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se la somma o prezzo eccede " 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 . Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.